



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

Settore 6° Ufficio Urbanistica

P.E. n. 01/2011

Versamento di € 350,00 c/c VCYL 0092 del 08 marzo 2011 per diritti di segreteria rilascio C.E.

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 20 / 2011 ART. 13 L. 47/85

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE

Vista la domanda in data 27 gennaio 2011 prot. 2095 presentata dalla Sig.ra **PANEBIANCO Ignazia** nata in Acireale (CT) il 03 gennaio 1923, Cod. Fisc. PNB GNZ 23A43 A028F. ed ivi residente in Via San Martino n. 1, con la quale viene chiesta la concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 13 della Legge 47/85. per la regolarizzazione di un garage seminterrato destinato a parcheggio (art. 9 L. n. 122/1989 Legge Tognoli), da rendere totalmente interrato con interventi edilizi meglio rappresentati nei grafici architettonici alla stessa riferiti, di pertinenza del fabbricato rurale residenziale sito in Via Salemi Pennisi n. 144, censito nel N.C.E.U. al foglio n. 05 del Comune di Acì Sant'Antonio, particelle n. 39, fabbricato, e n. 248, terreno di pertinenza, ricadenti nel vigente strumento urbanistico in Z.T.O. "E" agricolo;

Visto l'art. 6 della legge 127/97 recepito dall'art. 2 della L.R. n. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il rilievo delle opere e gli elaborati grafici dei lavori da eseguirsi, nonché la relazione tecnica illustrativa, paesaggistica e di impatto paesaggistico, allegati alla predetta istanza, redatti dal Geom. QUACECI Pasquale iscritto all'Albo dei Geometri della Prov. di Catania al n. 2004 con Studio Tecnico in Adrano (CT) Corso Garibaldi;

Vista la relazione d'istruttoria del geom. Antonino Finocchiaro Prot./Urb. n. 5081 del 07 febbraio 2011;

Vista la nota d'integrazione di documenti del 18 aprile 2011 prot. n. 8326;

Visto il parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania datato 01 giugno 2011 prot. n. 11742, recepito al protocollo dell'Ente al n. 12122 del 13 giugno 2011;

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario espresso in data 14 febbraio 2011, prot. n. 17;

Visto il parere dell'Ufficio Tecnico espresso in data 31 maggio 2011 Prot./Urb. n. 6011;

Vista la nota prot. n. 14352 del 14 luglio 2011 con la quale la ditta proprietaria comunica di avere ottemperato al taglio dei pilastri realizzati sul primo solaio, nel rispetto delle prescrizioni dell'ufficio e trasmette in allegato relativa documentazione fotografica;

Visti tutti gli atti preliminari al rilascio della concessione edilizia indicati nel richiamato parere dell'Ufficio Urbanistica, compreso la determinazione della sanzione amministrativa;

Visto lo strumento urbanistico vigente, il regolamento edilizio e le norme di attuazione che regolano l'edificazione dei suoli;

Visto il Capo IV del Titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni di cui alle leggi nazionali e regionali, e la legge 6/08/1967, n. 765;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Viste le leggi regionali 31/03/1972 n. 19, 26/05/1973 n. 21 e 27/12/1978 n. 71 e il T.U. delle Leggi Comunale e Provinciale;

Visto l'art. 13 della Legge 47/85;

Visto il Piano Regolatore Generale approvato con D.A. n. 1120 del 12 luglio 1991;

Preso atto che la richiedente è proprietaria del fondo interessato dall'intervento edilizio in argomento, pervenutogli con atto pubblico rogito dal Notaio Dottor Isidoro DE LEONARDIS di Acireale in data 26 maggio 1969, Rep. n. 64436 e che a seguito del decesso del coniuge, per naturale successione, ancora in corso di definizione, i predetti immobili risultano in comproprietà con i figli CANTARELLA Biagio nato in Acireale (CT) il 26 marzo 1942, codice fiscale CNT BGI 42C26 A028H ed ivi residente in Via Cristoforo Colombo n. 9 e CANTARELLA Maria nata in Acireale (CT) il 31 marzo 1944, codice fiscale CNT MRA 44C71 A028V e residente a Bologna in Via G. Matteotti n. 28.

Salvi, i diritti dei terzi, nulla osta del Genio Civile di Catania e le prescrizioni di cui alla relazione d'istruttoria prot. n. 5081/2011 (a condizione che per una larghezza di almeno mt. 4,00 e per tutto il prospetto ovest, fronteggiante il garage oggetto di regolarizzazione, a confine con la ditta Andronico, venga mantenuta la quota naturale del terreno, più precisamente venga assicurata l'altezza libera di almeno mt. 1,80 del muro di confine) e, salva la piena osservanza di ogni prescrizione di legge, regolamento edilizio, strumenti urbanistici e regolamenti di igiene e di polizia urbana.

DISPONE

Art. 1 - Titolare della concessione

Signori, **PANEBIANCO Ignazia** nata in Acireale (CT) il 03 gennaio 1923, Cod. Fisc. PNB GNZ 23A43 A028F, ed ivi residente in Via San Martino n. 1, **CANTARELLA Biagio** nato in Acireale (CT) il 26 marzo 1942, codice fiscale CNT BGI 42C26 A028H ed ivi residente in Via Cristoforo Colombo n. 9 e **CANTARELLA Maria** nata in Acireale (CT) il 31 marzo 1944, codice fiscale CNT MRA 44C71 A028V e residente a Bologna in Via G. Matteotti n. 28, nella qualità di proprietari dell'immobile oggetto di concessione edilizia;

Art. 2 - Oggetto della concessione

E' concesso, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, nulla osta del Genio Civile di Catania e le prescrizioni di cui alla relazione d'istruttoria prot. n. 5081/2011 (a condizione che per una larghezza di almeno mt. 4,00 e per tutto il prospetto ovest, fronteggiante il garage oggetto di regolarizzazione, a confine con la ditta Andronico, venga mantenuta la quota naturale del terreno, più precisamente venga assicurata l'altezza libera di almeno mt. 1,80 del muro di confine) e, salva la piena osservanza di ogni prescrizione di legge, regolamento edilizio, strumenti urbanistici e regolamenti di igiene e di polizia urbana, la regolarizzazione, con le procedure di cui all'art. 13 della L. 47/85, di un garage seminterrato destinato a parcheggio (art. 9 L. n. 122/1989 Legge Tognoli), da rendere totalmente interrato con interventi edilizi meglio rappresentati nei grafici architettonici alla stessa riferiti, di pertinenza del fabbricato rurale residenziale sito in Via Salemi Pennisi n. 144, censito nel N.C.E.U. al foglio n. 05 del Comune di Aci Sant'Antonio, particelle n. 39, fabbricato, e n. 248, terreno di pertinenza, ricadente nel vigente strumento urbanistico in Z.T.O. "E" agricolo, secondo il progetto costituito da n. 1 tavola e relazione tecnica che si allegano quale parte integrante del presente atto.

Art. 3- Titolo della concessione

L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 dell'art. 9, della Legge 24 marzo 1989, n. 122 (Legge Tognoli) è soggetta ad autorizzazione gratuita.

Il contributo quale sanzione pecuniaria amministrativa che il concessionario deve corrispondere è pari a € 1.032,92. Tale somma è stata versata presso la Tesoreria Comunale con c.c.p. VCYL 0093 del 08 marzo 2011.

Art. 4 - Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori, devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli organi di controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;
- 4) la data e il numero della presente concessione;
- 5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;

Ove s'intenda dare esecuzione ad opere di cui all'art. 1 della legge 05/11/1971 n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori;

Eventuale sostituzione del Direttore dei lavori e/o del costruttore, dovranno essere immediatamente comunicati al Dirigente U.T.C. a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ed i lavori, nelle more, dovranno essere temporaneamente sospesi;

Che non ingombri con materiali la pubblica via e se costretto apponga idonea segnaletica di attenzione per evitare danni a persone ed a cose;

E' altresì prescritto che debbano essere osservate le norme di cui alla legge febbraio 1974 n. 64 recante disposizioni sulle costruzioni in zona sismica acquisendo il regolare nulla osta di cui agli artt. 17 e 18.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico di cui all'art. 7 della legge 1086/71 e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile; dovrà inoltre essere trasmesso certificato di conformità ai sensi della Legge 64/74 art. 28.

Contestualmente alla richiesta del certificato di abitabilità/agibilità dovranno essere trasmessi tutti i documenti di cui alle vigenti leggi sull'impiantistica, alla legge regionale 17/94, alla legge regionale 27/86 nonché ove occorra attestati di enti preposti (VV.FF., Provincia Regionale ecc.).

Il concessionario deve osservare le norme delle leggi 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento; la legge 10/91; la legge 615/66.

Art. 5 - Obblighi dell'Impresa Esecutrice e del Direttore dei Lavori

Prima dell'inizio lavori, le imprese esecutrici, dovranno trasmettere il certificato unico di regolarità contributiva (D.U.R.C. art. 86 del D. Legs. n. 276/03) circa la regolarità contributiva degli operai, gli adempimenti I.N.P.S. - I.N.A.I.L. - CASSA EDILE; A lavori ultimati, il Direttore dei lavori dovrà presentare apposita relazione sulla qualità e quantità dei materiali inerti provenienti dai lavori, con allegata documentazione rilasciata da discarica autorizzata, come previ-

sto dalle indicazioni dell'Assessorato Provinciale Ecologia ed Ambiente di Catania con la nota n. 889/97.

Art. 6 - Termini di inizio ed ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data della presente ed ultimati e resi abitabili o agibili entro tre anni dalla data di inizio lavori.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Edilizio l'inizio dei lavori deve essere preventivamente comunicato al Comune con apposita denuncia. L'avvenuto inizio lavori deve essere documentato da apposito verbale redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in contraddittorio con il titolare della concessione o con un suo delegato.

L'inosservanza dei termini di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione, può essere, comunque, a richiesta del concessionario o di chi ha titolo, prorogato eccezionalmente, se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà dello stesso, opportunamente documentati. In tal caso il titolare di concessione deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione per le opere concernenti la parte non ancora ultimata.


Art. 7 - Prescrizioni speciali

Salvo nulla osta del Genio Civile; Salvo adempimenti legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni; Salvo la condizione di cui alla relazione d'istruttoria prot. n. 5081/2011, *(per una larghezza di almeno mt. 4,00 e per tutto il prospetto ovest, fronteggiante il garage oggetto di regolarizzazione, a confine con la ditta Andronico, venga mantenuta la quota naturale del terreno, più precisamente venga assicurata l'altezza libera di almeno mt. 1,80 del muro di confine).*

Li, **19** UG. 2011

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Antonio Findechiaro)



IL DIRIGENTE V^ SETTORE

TECNICO URBANISTICA

Dott. Arch. *Giovanna Gurreri*




RELATA DI NOTIFICA

NOTIFICATO il 20-07-11 consegnandone copia nelle mani del sig.

Costante Biagio nella qualità di Proprietario secondo sua dichiarazione il quale dichiara di accettare la presente Concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni prescritte.

Aci Sant'Antonio li 20-07-11

Il Concessionario



Il notificatore

